REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE A PREMI "Online Biweekly GWP Febbraio 2021"

Società Promotrice

La società promotrice della presente operazione a premi è KIKO S.P.A. con sede legale in via Giorgio e Guido Paglia 1/D 24122 Bergamo P.IVA 02817030162.

L'operazione a premi sarà svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli:

Articolo 1. Denominazione dell'operazione a premi

"Online Biweekly GWP Febbraio 2021"

Articolo 2. Tipologia della manifestazione a premi

Operazione a premi *con premio immediato*.

Articolo 3. Periodo di svolgimento

Dal 8.2.2021 al 21.2.2021 per acquisti sul sito www.kikocosmetics.com/it-it/.

Articolo 4. Area di svolgimento dell'operazione a premi

Operazione a premi valida in Italia per tutti gli acquisti online effettuati sul sito www.kikocosmetics.com/it-it/

Articolo 5. Prodotto promozionato.

Tutti i prodotti KIKO ad esclusione delle gift card.

Articolo 6. Partecipanti aventi diritto

Tutti i clienti KIKO.

Articolo 7. Natura e valore del premio ("Premio")

a) Tutti i Clienti KIKO che effettueranno acquisti dei prodotti di cui all'articolo 5 sul sito www.kikocosmetics.com/it-it/, con una spesa minima di almeno € 35,00 e fino ad € 44,99, riceveranno in regalo il seguente premio:

UNMEASURABLE LENGTH MASCARA	€6,99

b) Tutti i Clienti KIKO che effettueranno acquisti dei prodotti di cui all'articolo 5 sul sito www.kikocosmetics.com/it-it/, con una spesa minima di almeno € 45,00 ed oltre, riceveranno in regalo il seguente premio:

RADIANT TOUCH CREAMY STICK HIGHLIGHTER – 101	€5,00

A fronte di temporanee carenze dei singoli premi, il consumatore riceverà un premio alternativo di pari o superiore valore.

Articolo 8. Modalità di svolgimento della manifestazione

Modalità di partecipazione per acquisti online sul sito www.kikocosmetics.com/it-it/:

Dal 8.2.2021 al 21.2.2021 ogni Cliente KIKO che acquisterà, in un'unica soluzione, sul sito internet www.kikocosmetics.com/it-it/, prodotti KIKO (come al precedente articolo 5) per un importo di a) almeno €35,00 (trentacinque/00) e fino ad € 44,99 (quarantaquattro/99), o di b) almeno €45,00 (quarantacinque/00) ed oltre, avrà diritto di ricevere, contestualmente ai prodotti ordinati, un premio tra i prodotti elencati al precedente art. 7, in base alla spesa effettuata.

A titolo esemplificativo: per un acquisto di prodotti indicati al precedente art. 5 per un valore di € 37,00 (trentasette/00), il Cliente KIKO riceverà il premio di cui al precedente articolo 7 lett. a). Per un acquisto di prodotti indicati al precedente art. 5 per un valore di € 53,00 (cinquantatre/00), il Cliente KIKO riceverà il

premio di cui al precedente articolo 7 lett. b). Per un acquisto di prodotti indicati al precedente art. 5 per un valore di € 33,00 (trentatre/00), il Cliente KIKO non potrà ricevere nessun premio in quanto non avrà raggiunto la soglia minima richiesta.
Per il raggiungimento delle predette soglie saranno conteggiati ed inclusi esclusivamente i prodotti indicati al precedente articolo 5 e non eventuali costi di spedizione.

Si rende noto che i dati degli acquisti effettuati sul sito internet www.kikocosmetics.com/it-it/ e il relativo importo verranno registrati su un server localizzato in Irlanda. Tuttavia, si precisa che:
1) al server allocato al di fuori del territorio italiano è abbinato un sistema "mirror", che replica, in tempo reale, le informazioni fornite dai promissari, dal server estero ad altro server ubicato in Italia e deputato anche alla gestione dei dati e delle attività relative a tutte le fasi della manifestazione a premio;
2) il server mirror è ubicato presso un datacenter di AWS Italia (Amazon Web Services) situato nella AWS-Region Italia
3) KIKO S.p.a. si impegna a fornire alla Pubblica Amministrazione il database relativo alla manifestazione a premio dietro semplice richiesta.

Articolo 9. Modalità di partecipazione alla manifestazione a premi
La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il Cliente KIKO l'accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza limitazione alcuna.
La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita fatto salvo quanto indicato al precedente articolo 8.
KIKO si riserva la facoltà di organizzare, anche nello stesso periodo di svolgimento della presente operazione a premi, ulteriori manifestazioni a premio/promozioni che potrebbero anche non essere cumulabili con la presente iniziativa.
Il Cliente KIKO non potrà contestare il Premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro.
Il Premio non sarà frazionabile.
La società promotrice si riserva di sostituire i premi, se non più disponibili sul mercato, con altri simili, di pari o maggiore valore, e ne darà preventiva informativa.

Articolo 10. Pubblicità dell'operazione a premio
L'operazione a premi sarà pubblicizzata attraverso:
- attività di comunicazione e adv online.

Articolo 11. Pubblicità del regolamento
Il presente Regolamento sarà visionabile sul sito internet della società o contattando il Servizio Clienti KIKO.

Articolo 12. Modifica del regolamento, abbreviazione, proroga, sospensione e annullamento della manifestazione a premi
KIKO S.p.a. consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta, per le obbligazioni assunte nei confronti dei Promissari, l'applicazione degli articoli 1989, 1990 e 1991 c.c., si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto degli articoli del presente regolamento in toto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano, anche minimamente, i diritti acquisiti dei Promissari come citato nell'art. 10 co. 4 del DPR 430/2001.
Nel caso si renda necessaria la modifica del presente regolamento, i Promissari saranno portati a conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono venuti a conoscenza del presente regolamento.
KIKO S.p.a. si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la presente manifestazione a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendano impossibile il proseguimento dell'iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni del presente regolamento. In tal caso ne darà comunicazione ai Promissari nella stessa forma utilizzata per la divulgazione del presente regolamento o in forma equivalente.

Articolo 13. Montepremi:
Si prevede l'assegnazione di premi pari ad un montepremi totale di Euro 53.000,00 (iva inclusa) salvo conguaglio finale in relazione al numero effettivo dei premi erogati. Non si è in grado di stabilire con esattezza l'ammontare dei premi in quanto dipenderà dagli acquisti effettuati dai destinatari.

La manifestazione verrà svolta in ottemperanza al D.P.R. n. 430 del 26/10/2001.
Il montepremi, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lett. b) del D.P.R. n.430 del 26/10/2001, non viene coperto da cauzione in quanto il premio è corrisposto all'atto dell'acquisto del prodotto promozionato.

Articolo 14. Legge applicabile: Legge Italiana.